

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

VII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ERMINI e CODIGNOLA: Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo (819).	81, 82
PRESIDENTE	65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	65, 66, 77, 78, 81, 82
BADINI CONFALONIERI	66, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 80, 82
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	66, 70, 71, 76, 78, 79, 80, 81, 82
FRANCESCHINI FRANCESCO	68, 75, 76
LEVI ARIAN GIORGINA	69, 70, 81
VALITUTTI	70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82
PICCIOTTO	72, 83
BUZZI	73
PITZALIS	74
FINOCCHIARO	74, 75, 76, 80, 82
GIOMO	76
CAIAZZA	81
Votazione segreta	
PRESIDENTE	83

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Codignola: Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo (819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Codignola: « Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo ».

Il Relatore, onorevole Raffaele Leone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in questi ultimi tempi, data la forte espansione dell'istruzione dell'obbligo specialmente fra gli undici e i quattordici anni, il problema che più fortemente ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e di tutti coloro che in qualche modo dedicano la loro attività ai problemi della scuola, è quello della preparazione e del reperimento del personale insegnante. Si tratta veramente, di un problema che non è solo di oggi, ma possiamo ben dirlo, di sempre, o almeno da quando la scuola è diventata scuola di massa. È a tutti noto infatti come fin dai primi tempi dell'unità d'Italia il Mamiani si trovasse di fronte alla novità, tanto per fare un esempio, dell'istruzione tecnica e quindi di fronte alla necessità di reclutare il personale insegnante corrispondente. Si sa anche che per

La seduta comincia alle 9,35.

FINOCCHIARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

risolvere questo problema egli ricorse a tutti i mezzi cercando di innovare, rispetto alla tradizione, pur di trovare personale qualificato che possedesse le capacità necessarie a ricoprire le cattedre di istruzione tecnica, come i tempi esigevano.

Da quel tempo fino ai giorni nostri non solo il problema non è stato risolto ma è andato sempre più aggravandosi fino a raggiungere punte di crisi come quella che si è verificata, per esempio, in quest'ultimo biennio in cui il problema del « supplentato » è diventato acutissimo, per non dire drammatico.

Tutto ciò ha indotto nelle coscienze più illuminate la convinzione della necessità di ricorrere anche a personale insegnante non abilitato. Di fronte allo stato di assoluta necessità, di fronte all'enorme affollamento delle scuole, di fronte alla impossibilità di tenere dietro a tutti i corsi e soprattutto di fronte alla carenza delle Università nel fornire personale insegnante in numero sufficiente, si è ritenuto che, almeno provvisoriamente, fosse indispensabile ricorrere a personale, diciamo così, di occasione.

L'occasione, naturalmente, ha dovuto trovare un condizionamento in primo luogo in riferimento a persone fornite di titolo accademico anche se non specifico e poi, in mancanza di queste, per « allargatura » di maglie, anche a persone sprovviste addirittura di titolo...

BADINI CONFALONIERI. E sempre, per successive « allargature » anche a chi ha riportato magari condanne penali!

LEONE RAFFAELE. *Relatore*. Non ho detto questo. Né voglio riferirmi a situazioni straordinarie come quelle verificatesi in Inghilterra, dove si è fatto ricorso in certi casi anche a persone che sapevano soltanto leggere e scrivere; e ciò perché il problema riveste dimensioni molto più vaste di quelle riferibili a situazioni nazionali personali o eccezionali. Intendo soltanto riferirmi ad una valutazione organica e generale dei complessi problemi della scuola per cercare di capire i motivi che abbiano potuto spingere i proponenti a presentare questo provvedimento.

Esaminiamo innanzi tutto il campo dei precedenti.

Esistono precedenti legislativi nel senso voluto dalla proposta di legge sottoposta oggi al nostro esame? Coloro che hanno presentato il provvedimento si sono richiamati ad alcune leggi fondamentali in materia e precisamente al regio decreto 27 novembre 1924,

n. 2367 e alla legge 19 marzo 1955, n. 160. Il titolo del regio decreto sopracitato era il seguente: « Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori, del personale insegnante, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi di istruzione ». Il capitolo quinto dal titolo: « Incarichi e supplenze » non abbisogna di spiegazioni perché la disposizione contenuta nell'articolo 155 dice testualmente: « Nessun incarico o supplenza nei regi Istituti medi di istruzione può essere affidato se non a chi sia provvisto del titolo legale di abilitazione ». Il secondo comma, però, recita: « Quando un incarico o una supplenza sia stato assegnato per ragioni di necessità a persone non legalmente abilitate, tale nomina può essere revocata in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona legalmente abilitata ».

L'amministrazione della scuola, per quanto io ne sappia, fino ad ora si è sempre attenuta alla lettera e allo spirito di questo articolo 155. E anzi mi piace ricordare, incidentalmente, che non più tardi di un mese fa, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto pervenire a tutti i provveditori agli studi una circolare con la quale ha precisato che se durante l'anno scolastico si fosse presentato un laureato, in qualunque momento, questi avrebbe avuto il diritto a sostituire l'incaricato non laureato.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Solo però fino al 30 novembre.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Del resto non vi sarebbe nemmeno bisogno di illustrare il significato del sopracitato secondo comma della legge del 1955 che in apparenza sembra in contraddizione con il primo comma della stessa essendo la norma imperniata tutta sul concetto di necessità e quindi con un mero valore di deroga necessitante al contenuto del più volte citato primo comma dell'articolo 155.

Un altro precedente è poi costituito dalla legge 19 marzo 1955, n. 160 il cui titolo è: « Ordinamento dello stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica ». Questa legge, dopo avere indicato gli insegnamenti che vengono impartiti (articolo 3) e le modalità di accesso a detti insegnamenti, all'articolo 4, dice testualmente: « Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati, ai sensi della presente legge, sono

attribuiti per supplenza per il periodo strettamente indispensabile.

La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti ».

Ed ecco cosa dice l'articolo 6: « Gli insegnamenti di cui al precedente articolo 3, sono conferiti secondo le modalità previste... ».

« Gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della presente legge sono sempre conferiti dal capo istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione ».

Queste sono le leggi fondamentali in ordine ai precedenti legislativi, ma evidentemente non sono le sole. Chi vi parla, ad esempio, nel 1959 presentò una proposta, assieme al collega Pitzalis ed altri, diventata poi la legge 30 dicembre 1960, n. 1728, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1961, n. 19, con la quale venne definito con maggiore precisione lo *status*, anche per quanto riguarda la parte economica, dei supplenti muniti della sola laurea. Di quella legge è forse opportuno qui ricordare che l'articolo 1, ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, stabilisce che gli insegnamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge vengono conferiti nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle norme relative al conferimento normale degli insegnamenti.

Insomma, intendo dire che nella legislazione italiana, anche dopo il periodo iniziale, che io chiamo del Mamiani, in cui l'insegnamento veniva conferito a caso, l'abilitazione non è stata mai assolutamente indispensabile nel campo delle supplenze e degli incarichi, per non parlare delle famose abilitazioni elettorali conferite persino a chi non possedeva alcun titolo di studio. E siamo pronti a dimostrare quanto affermiamo.

Superato il primo periodo di cui si è detto, si è andato sempre più affermando il sistema dei concorsi e, successivamente, dei concorsi con abilitazione, anche se tutti noi ben sappiamo che dal 1945 al 1947 si sono avuti praticamente due tipi di abilitazione che hanno suscitato qualche scandalo: parlo dell'abilitazione didattica e della « stabilizzazione », cosa diversa, secondo me, dell'abilitazione vera e propria.

Occorre riconoscere però che via via si è sempre meglio configurata la natura e lo stato giuridico dell'insegnamento e, parallelamente, quella degli incaricati e dei supplenti.

Con questa affermazione non voglio certamente dire che il supplente debba continuare ad esistere o che i non laureati debbano insegnare nella scuola italiana. Tutt'altro. Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di regolamentare in maniera definitiva ed organica, con l'espletamento di regolari e seri concorsi, tutto il campo che si riferisce alla preparazione e allo stato giuridico dei docenti. Ma, ripeto, qui si è parlato e si parla di necessità. Ed è proprio questa necessità, mi sembra, che i proponenti hanno giustamente interpretato nel presentare questo provvedimento che consente all'amministrazione centrale e periferica di chiamare a determinati insegnamenti persone in grado di insegnare anche se provviste della sola laurea e, in ipotesi estrema, anche se non laureati.

Il fenomeno, del resto, è diventato così grave da essere addirittura patologico; e quindi richiede medicine urgenti. Tanto è vero che la commissione di indagine sulla scuola, nel prendere atto della gravità della situazione, ha già elaborato una serie di proposte intese a risolvere questo gravissimo stato di disagio. Se non erro gli insegnanti non abilitati (ivi compresi gli studenti) l'anno scorso furono ben 14.228 mentre per quest'anno si prevede che il loro numero supererà i 20 mila. Una cifra veramente impressionante. Né ci deve confortare il pensiero che si tratta di un fenomeno non solamente italiano bensì pressoché universale, perché invero si tratterebbe di una ben magra consolazione. Il bollettino della FIPESO del giugno 1963, n. 94, reca indicazioni e cifre poco confortanti a questo riguardo per tutti i paesi del mondo. Ma occorre riconoscere che per noi il fenomeno è eccezionalmente grave. Ecco perché auspico divamente che il piano previsto dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità alle proposte della commissione di indagine, possa condurre all'adozione di provvedimenti che tranquillizzino finalmente il mondo della scuola e la opinione pubblica, sulla base delle esigenze sempre più pressanti create dalla tecnica e dai tempi moderni.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Raffaele Leone per la sua ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Onorevoli colleghi, ho seguito con molta attenzione la relazione del collega Leone e debbo dire che condivido senz'altro molte delle sue affermazioni. Indubbiamente, ci troviamo di fronte ad una notevole carenza di docenti, cosa che deve preoccupare un po' tutti. Forse non ri-

salirei così indietro negli anni, come egli ha fatto, perché la situazione si è andata aggravando in maniera indiscutibile proprio in questi ultimissimi tempi anche in relazione, ovviamente, al prolungamento della scuola dell'obbligo. E dicendo questo non credo di esprimere critica alcuna ma solo di richiamare il fenomeno nella sua essenzialità. Potrei aggiungere, forse, che prima di occuparsi delle riforme in genere sarebbe meglio preoccuparsi maggiormente delle conseguenze che da quelle riforme possano derivare. E per quanto riguarda il problema dei docenti, anche noi molto lealmente assumiamo la nostra piccolissima quota di responsabilità in merito. Talvolta, diciamolo francamente, prima pensiamo a costruire il tetto e poi la casa. Comunque oggi la situazione è quella che è, anche se probabilmente certi provvedimenti presi a tempo debito avrebbero attenuato — non dico annullato, per carità — il fenomeno. Per esempio, mi riferisco ad un certo numero chiuso che ancora vige con pervicacia in certi istituti magistrali, quando proprio la collettività ha tutto l'interesse a veder crescere il numero dei futuri docenti, se è vero che questi docenti sono numericamente carenti.

Ma a parte questa ed altre considerazioni che si potrebbero fare in ordine alle preoccupazioni contenute nella relazione del collega Leone, non possiamo non essere rimasti sorpresi da una certa procedura d'urgenza che possiamo ben definire straordinaria. Il 13 dicembre viene presentata la proposta di legge e il 14, cioè un giorno dopo, ci viene comunicata la convocazione della Commissione, cosa che non può non avere sorpreso i parlamentari più anziani i quali per esperienza sanno bene come talvolta certe proposte aspettino lunghissimi mesi ed anni prima di essere esaminate.

Non voglio pensare ad irregolarità di natura procedurale ma è certo cosa assolutamente inconsueta trovarci oggi, 18 dicembre 1963, riuniti per discutere una proposta di legge presentata il giorno 13 senza essere stata nemmeno presa in considerazione dall'Assemblea. Può darsi, onorevoli colleghi, che se è vero che non tutte le pentole hanno il coperchio, non tutte le norme del Regolamento siano sempre osservate. Dico, può darsi perché a quanto sembra il proponente avrebbe la facoltà di rinunciare alla presa in considerazione della propria proposta da parte dell'Assemblea, contrariamente a quanto accade di consueto. Ma forse è più opportuno, a proposito di procedura, richiamare

l'attenzione della Commissione sull'articolo 44 del Regolamento: « Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede ch'essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni liberi ».

Ora, mi permetto di osservare, onorevole Presidente, che la Camera si trova in un periodo di aggiornamento e che, pertanto, dovrebbe valere la disposizione contenuta in questo da me testé letto, articolo 44.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ma la convocazione era stata fatta in precedenza, quando ancora la Camera non era stata aggiornata.

BADINI CONFALONIERI. Questo non dovrebbe avere rilievo regolamentare perché la norma non formula casi od eccezioni, dice soltanto: « Durante gli aggiornamenti della Camera »; e non mi sembra che la dizione si possa prestare a dubbie interpretazioni.

Onorevole Presidente, questo richiamo al Regolamento non dipende da puro formalismo, per quanto io sia convinto che anche la forma in certi casi assuma valore e significato sostanziale. Non più tardi di ieri il Presidente del Consiglio, in tono alquanto polemico, ha proprio accennato al fatto che nemmeno il potere legislativo deve interferire nell'autonomia del potere giudiziario. E voi che fate parte della maggioranza al Governo certamente la pensate allo stesso modo e perciò sarete d'accordo con me, anche se ammetto senz'altro che il relatore non abbia proprio voluto riferirsi, esplicitamente, alla sentenza del pretore di Giulianova che ha eccitato la presentazione della proposta di legge che stiamo discutendo.

Non entro quindi nel merito di quella sentenza perché non mi è lecito. Ma è lecito però senz'altro, in sede amministrativa, deplorare che un provveditore agli studi non abbia trovato nulla di meglio quale educatore se non una persona incriminata per reati contro il patrimonio e che certamente, sarà anche un pessimo educatore, poiché è venuto meno agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie e dei figli.

È chiaro peraltro che non intendo sostenere che il problema di cui trattasi in questo provvedimento sia inesistente, tanto è vero

che avevamo persino preparato delle proposte al riguardo.

Dico soltanto che la soluzione indicata dai proponenti secondo noi, non è quella giusta.

Poco fa l'onorevole Relatore ha fatto riferimento ad una circolare del Ministero della pubblica istruzione ai provveditori agli studi, in applicazione del regolamento del 1924. Ma in realtà le disposizioni contenute in detto regolamento sono alquanto difformi dal contenuto della circolare. Il regolamento del 1924 parla soltanto di persone non legalmente abilitate e subordina il conferimento alla osservanza di due principi: uno, quello della necessità e l'altro, che la nomina può essere revocata in qualunque momento e non fino al 30 novembre, come ha precisato l'onorevole Sottosegretario.

Comunque sia, per ora vorrei limitarmi alla questione pregiudiziale che mi pare conservi una certa validità nonostante il parere contrario del collega Franceschini. Di fronte all'autorità del nostro Presidente che è stato già ministro e dell'onorevole Codignola (che è quasi come se lo fosse) e nello spirito di collaborazione che certamente animerà il Governo, sarebbe forse più opportuno, *re melius perpensa*, giungere ad una visione più approfondita di una situazione che è già tanto grave, soprattutto per non urtare contro certi scogli dai quali tutti vogliamo stare lontani.

PRESIDENTE. Poiché ella, onorevole Badini Confalonieri, ha fatto un richiamo formale all'articolo 44 del Regolamento della Camera, debbo precisare che la norma richiamata non è applicabile al caso attuale. L'articolo 44, infatti, si riferisce alla facoltà di autoconvocazione della Commissione e precisa, appunto, che durante gli aggiornamenti della Camera; un quinto dei membri può chiedere la convocazione della Commissione. Ma il nostro caso è diverso. Qui si tratta di una Commissione regolarmente convocata non in seguito alla richiesta di un quinto dei membri, ma dal Presidente nell'esercizio delle sue naturali facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Non vorrei che si spostasse la prospettiva della discussione portandola su un terreno che quanto meno ha dell'opinabile. Ella sa, onorevole Presidente, che provvedimenti come quello che dovremmo oggi esaminare, normalmente si discutono quando il Governo ha ottenuto già la fiducia delle Camere. Ella, invece di attenersi alla linea che vorrei definire più normale, quella di aspettare la presentazione di un disegno di legge governativo, ha preferito assumere, autorevolmente, la paternità della

iniziativa quando ancora il Governo non aveva ottenuto la fiducia. E il problema allora si fa delicato, come dimostrano le discussioni che si accesero allorché un Governo De Gasperi del 1952 o 1953, che non ancora aveva ottenuto la fiducia dalle Camere, presentò un disegno di legge relativo alla Somalia, ma lo fece per questioni di natura internazionale soggette a precise scadenze e si limitò alla semplice presentazione, non sollecitò anche l'approvazione rapida del provvedimento stesso. Quindi come ella vede, l'estensione del potere legislativo delle Camere in regione di Camera chiusa non è facilmente definibile, e comunque rappresenta una situazione delicata, che può ospitare una pressante iniziativa legislativa solo se questa è accompagnata da una reale urgenza.

Mi sembra quindi che a volere insistere nel senso da lei indicato rischiamo di impiantarci in una vera e propria selva di eccezioni o di stranezze procedurali, se non proprio in violazioni palesi del Regolamento.

PRESIDENTE. Ella insiste dunque in un richiamo formale al Regolamento?

BADINI CONFALONIERI. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questo richiamo al Regolamento.

(Non è approvato).

Proseguiamo nella discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Onorevoli colleghi, tutti ci rendiamo conto della situazione di emergenza in cui si trova attualmente la scuola e quindi della necessità di provvedere urgentemente. Però dobbiamo evitare, per quanto possibile, l'adozione di soluzioni parziali che in fondo non soddisfano nessuno, per orientarci invece verso soluzioni organiche e generali.

Per quanto riguarda poi l'odierna proposta di legge desidero preliminarmente porre in rilievo una certa contraddizione tra la relazione che accompagna il provvedimento e il testo degli articoli, nel senso che la relazione si richiama a leggi precedenti relative al personale insegnante non abilitato mentre poi negli articoli si parla non solo di insegnanti non abilitati ma persino di persone munite di titolo di studio inferiore a quello richiesto per gli esami di abilitazione.

Comunque, in linea di principio, noi non siamo contrari a questa iniziativa legislativa ma, in considerazione della delicatezza del problema e nel caso che si passasse all'esa-

me degli articoli, ci riserviamo di proporre alcuni emendamenti.

Inoltre, ma dico questo scostandomi alquanto dall'argomento generale, vorrei porre la questione dei maestri elementari laureati i quali, in certi casi, potrebbero benissimo essere chiamati ad insegnare nelle scuole medie.

PRESIDENTE. Le faccio notare che essi entrano già nella graduatoria normale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ne prendo atto e la ringrazio di questa precisazione. Ma giacché ho la parola vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo su un altro punto di particolare importanza a proposito della distribuzione delle ore di insegnamento nella scuola media unica: perché non si è affidato ad insegnanti di ruolo di materie letterarie del primo anno della scuola media anche un altro corso di scuola media unica? Un sacrificio si potrebbe fare da parte di questi insegnanti anche in considerazione del fatto che certi professori di ruolo quest'anno, praticamente, fanno solo dieci ore settimanali di lezioni, mentre altri ne debbono fare diciotto.

Infine, vorrei rivolgere un'ultima raccomandazione. L'onorevole Badini Confalonieri si è meravigliato della velocità con cui si è presentata questa proposta di legge, ma non credo che questa sua meraviglia sia condivisa da tutti essendo ben noti i motivi che ne hanno determinata la presentazione. Piuttosto vorrei raccomandare che se non con la stessa rapidità almeno con una maggiore premura il ministro della pubblica istruzione rispondesse alle interrogazioni scritte da noi presentate.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, le assicuro che sarà provveduto al più presto.

VALITUTTI. Onorevoli colleghi, desidero fare alcune osservazioni, ma prima ritengo doveroso premettere due considerazioni di carattere personale. La prima è che sono spiacente di dover dissentire dai due colleghi che hanno proposto questo provvedimento non solo perché si tratta di due persone alle quali sono legato da amicizia (anche se l'amicizia in queste cose conta poco) ma soprattutto perché si tratta di persone cui sono legato da stima morale ed intellettuale, maturata proprio sul piano dell'azione per la scuola. Perciò sono molto rammaricato di dover dissentire in un'occasione come queste sia dall'onorevole Ermini che dall'onorevole Codignola. Supero però questo senso di rammarico per-

ché ritengo che si tratti di un provvedimento talmente grave che le conseguenze della sua applicazione non sono forse nemmeno prevedibili.

La seconda considerazione si riferisce al fatto che io parlo in questo momento a titolo personale. Sono lieto che l'onorevole Badini Confalonieri abbia manifestato il suo dissenso nei confronti di questa proposta di legge ma devo dire che persino nel caso che il partito, al quale ambedue apparteniamo, avesse assunto una diversa linea di condotta, io avrei dovuto aggiungere al primo un secondo rammarico, quello di dovere anche dissentire dalla linea del mio partito su questo punto.

Tutto ciò ho voluto dire per esprimere quanto profonda sia la mia convinzione che questa proposta di legge costituisce un fatto gravissimo le cui conseguenze non sono, ripeto, nemmeno calcolabili.

Fatta questa premessa, che ho considerato indispensabile per fugare qualsiasi equivoco, passo a considerare il merito della questione che secondo me presenta due aspetti importanti: uno di carattere giuridico e uno di carattere più sostanziale.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico mi ricollego a quanto ha detto il collega Leone nel senso che effettivamente la disciplina dell'abilitazione nel nostro paese risale alla legislazione del 1923, conforme all'affermazione del principio che all'insegnamento si debba accedere mediante il titolo di abilitazione conseguibile con esame al quale si è ammessi solo se in possesso di un determinato titolo di studio.

In realtà la legislazione precedente era alquanto frammentaria e l'abilitazione non era considerata regola generale, causando in tal modo quello stato di confusione che oggi tutti respingiamo. Con la legge del 1924 abbiamo dunque la prima disciplina del conferimento degli incarichi e delle supplenze, ma occorre precisare che si tratta ancora di una disciplina alquanto lacunosa. Infatti, una vera e propria disciplina organica per l'insegnamento non di ruolo, nel nostro paese, si è avuta soltanto a partire dall'ultimo dopoguerra, e precisamente con la legge del 1948 che fissa i principi della graduatoria presso i provveditorati agli studi, per giungere alla legge del 1955 e infine a quella del 1960 (che io non sapevo fosse di iniziativa dell'onorevole Raffaele Leone). L'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, è la legge del 1961, n. 1831, mentre particolarmente importanti sono le già citate leggi del 1955 e del 1960.

Ma, onorevoli colleghi — ed ecco il punto essenziale — se noi confrontiamo gli articoli di queste due leggi, che con la odierna proposta si vogliono interpretare autenticamente, dobbiamo in tutta convinzione ammettere che non si tratta di interpretazione ma di una vera e propria norma innovativa di tutto il sistema previsto da quelle leggi medesime.

Quali sono i principi fondamentali esistenti in quel sistema legislativo, che è poi il sistema vigente? Il primo principio è quello che l'insegnamento viene conferito agli abilitati (articolo 1 della legge n. 160 del 1955). Un altro principio importante è che nel conferimento degli incarichi da parte dei capi di istituto non è possibile prescindere non solo dalla laurea ma nemmeno dall'abilitazione. Nell'uno e nell'altro caso gli insegnamenti sono conferibili soltanto a coloro che sono in possesso della abilitazione. L'unica eccezione è costituita dall'articolo 25 della stessa legge del 1955 che, si badi bene, è una norma transitoria con la quale si stabilisce che per un certo numero di anni gli incarichi sono conferibili anche a coloro che sono muniti soltanto della laurea, necessaria per l'ammissione a titolo abilitante.

La legge Leone del 1960, infine, sancisce un altro principio, e cioè che gli incarichi sono conferibili anche a coloro che abbiano soltanto la laurea quale titolo di ammissibilità agli esami di abilitazione, distinguendo tre categorie di insegnanti non di ruolo: 1) gli incaricati, cioè quelli che sono in possesso del titolo di abilitazione, indipendentemente dall'autorità che abbia conferito l'incarico; 2) i supplenti muniti soltanto del diploma di laurea; 3) i supplenti temporanei; ma tutti, dico tutti, debbono avere la laurea.

Ora, siamo sinceri, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge non si è più nel campo della interpretazione ma nel campo dell'innovazione e direi anche dell'innovazione profonda perché si propone di conferire gli incarichi anche a chi abbia un « titolo di studio inferiore ». E poi cosa vuol dire esattamente il termine « inferiore »? Inferiore a che? Inferiore fino a qual punto? L'onorevole Ermini a questa domanda mi ha risposto dicendo che si intende l'iscrizione all'università ma io dico che si può anche comprendere la licenza elementare, perché anche quella è un titolo di studio inferiore.

Mi permetto osservare dunque che la norma è innovativa e non interpretativa. Essa rischia addirittura di trasformare il sistema, e per un periodo illimitato, mentre non vi è alcuna parola o frase, negli articoli della pro-

posta di legge, che dica che si tratta di una innovazione limitata nel tempo.

Un'altra domanda, sempre nell'ambito della valutazione legale del provvedimento, mi permetto di rivolgere ad uno dei proponenti, dato che dalla lettura dell'articolo 2 della proposta di legge non appare affatto chiara la risposta. Ed è questa: tutti coloro che sono sprovvisti di laurea possono avere l'incarico soltanto presso i vari istituti? Oggi, in base al sistema vigente — abusivo e tuttavia inserito in una certa disciplina legale — gli studenti universitari possono ricevere l'incarico nei casi corrispondenti alle quattro ipotesi previste dalla legge del 1955 anche dai Provveditori e non solo dai Capi Istituto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio notare che la sentenza alla quale si è accennato concerne non incarichi di insegnamento, ma di posti di ascolto TV; e quanto al conferimento degli incarichi, esso è disciplinato dall'articolo 4 della legge del 1955.

VALITUTTI. Non mi riferisco alla sentenza ed il mio quesito è giustificato perché vorrei sapere se, nell'intendimento dei proponenti, le supplenze ai non laureati, da oggi conferibili legalmente, debbono essere conferite soltanto dai Presidi. Potrebbe essere una soluzione, ma in ogni caso bisogna dirlo chiaramente, chiarendo l'articolo 3.

Ad ogni modo sono contrario alla proposta di legge, così come formulata: in primo luogo perché essa non chiarisce la questione del titolo di studio inferiore, lasciandola indeterminata; in secondo luogo perché non chiarisce la norma dell'articolo 4 della legge del 1955. Ma soprattutto sono contrario alla proposta per una ragione sostanziale: perché dietro alla proposta (e passo così alla sua valutazione sostanziale) c'è tutto il dramma più grave della scuola italiana di oggi, quello della mancanza di insegnanti, che ci sforziamo di non vedere...

PRESIDENTE. Lei sfonda una porta aperta perché è il dramma che tutti conosciamo molto bene e che non è possibile nascondere.

VALITUTTI. Il dramma, più grave di quanto si potesse immaginare, si riferisce al reperimento degli insegnanti della scuola media inferiore. Perché nelle piccole sedi — specialmente nel Sud d'Italia — ancor oggi le nuove scuole dell'obbligo non funzionano per mancanza di insegnanti.

PRESIDENTE. Sono lieto che lei abbia detto questo, perché siamo stati accusati di avere esagerato quando altre volte dicevamo queste stesse cose.

VALITUTTI. Noi ci troviamo di fronte al fenomeno dell'espansione scolastica al quale tutti i Paesi — si dice — sono giunti impreparati. Però nel nostro Paese noi siamo responsabili di quello che è stato fatto e di quello che non è stato fatto. Indubbiamente ci sono stati degli atti di imprevidenza da parte dell'Amministrazione responsabile e io mi limito qui a citarne uno: perché non si è presa in considerazione la possibilità (questo, in altri momenti della storia d'Italia, è stato fatto) di trattenere in servizio gli insegnanti ancora in condizioni di impartire l'insegnamento, anziché mandarli in pensione?

La onorevole collega Levi Arian poco fa ha richiamato la nostra attenzione su di un altro provvedimento che si sarebbe potuto — secondo me dovuto — mettere allo studio: quello di una più larga utilizzazione degli insegnanti di ruolo.

Altro esempio di totale imprevidenza della nostra Amministrazione scolastica responsabile: l'articolo 224 del Testo Unico della istruzione universitaria stabilisce che annualmente il Ministro della pubblica istruzione determina il numero dei posti che possono essere coperti nei Magisteri. Orbene, i vari Ministri della pubblica istruzione — e anche l'attuale — sollecitati ad accrescere questa quota, si sono finora rifiutati di farlo. Questa non è solamente imprevidenza, ma anche una clamorosa contraddizione con le esigenze della Scuola. E allora, onorevoli colleghi, pur associandomi, per amicizia e lealtà di gruppo, all'osservazione procedurale dell'onorevole collega Badini Confalonieri, per parte mia concludo dichiarandomi contrario a norme isolate di questo genere che finiranno per indurre gli studenti che hanno avuto l'incarico a ritardare il conseguimento della laurea e creeremo un'altra categoria di postulanti che ad un certo momento chiederanno di essere « messi a posto ». Per contro sarei favorevole a disposizioni di emergenza che per mezzo di corsi biennali o triennali abilitassero i maestri (ne abbiamo tanti!) a questo genere di insegnamento, risolvendo il problema posto dalla onorevole Levi Arian.

In un simile provvedimento mi sentirei di inserire anche — con gli opportuni emendamenti — le norme di cui alla proposta di legge in esame ma come norme transitorie, mentre insisto nel dire che queste norme, prese isolatamente, non risolvono il problema ma anzi creano altri e più gravi problemi per la scuola italiana di oggi.

PICCIOTTO. Onorevoli colleghi, sono d'accordo con la disciplina legislativa delineata

nella proposta di legge in esame perché indubbiamente essa risolve una situazione delicata che potrebbe diventare anche incresciosa in futuro. E sono d'accordo anche se concordo con le osservazioni e considerazioni fatte dagli stessi proponenti, che cioè ci troviamo di fronte ad un problema che deve essere affrontato alla base. Del resto credo che tutti i Gruppi stiano esaminando concretamente il problema: abbiamo già alcune proposte presentate ed altre lo saranno nelle prossime settimane, ed è certo che alla ripresa saremo impegnati — in Commissione o in Aula — ad affrontare questo che è uno dei grossi problemi della Scuola italiana.

Sono d'accordo con la proposta di legge; però mi pare che essa debba affrontare anche un altro aspetto della questione che è il seguente: in questo momento in quasi tutte le scuole delle varie provincie troviamo — come supplenti — giovani universitari iscritti al primo anno e alcuni dei quali non hanno sostenuto neppure un esame; mentre per contro troviamo universitari, magari iscritti al 3° o 4° anno e con tutti gli esami superati, che ancora attendono una nomina.

Da chi dipende questo inconveniente? Raramente — anche se è possibile che qualche volta ciò accade — penso che esso sia da ascrivere ad arbitrio dei Presidi. Secondo me esso dipende soprattutto dal fatto che il preside opera sulla base di un certo numero limitato di domande, in quanto questi giovani universitari che aspirano agli incarichi le domande le presentano per due-tre scuole; mentre per quanto riguarda la sola provincia di Cosenza un giovane dovrebbe fare dalle cento alle centocinquanta domande per coprire tutte le possibilità.

Secondo me, quindi, si tratterebbe di disciplinare questo aspetto del problema giungendo, se possibile, anche alla compilazione di una graduatoria interna. Non voglio, con ciò, proporre un emendamento alla proposta di legge; ma mi limito a sollevare il problema affinché il Governo ed il Ministero ne tengano conto.

Inoltre in questo momento, i Provveditori agli Studi sono impegnati anche ad esaminare alcuni ricorsi di giovani iscritti al terzo e quarto anno di Università, i quali si sono visti scavalcare — nelle assegnazioni — da giovani iscritti al primo e secondo anno. E allora tanto varrebbe affidare le assunzioni di questo personale agli stessi Provveditori anziché ai Presidi; il che presenterebbe oltre a tutto, l'innegabile vantaggio di potersi redigere una graduatoria interna per tutto il Prov-

veditorato, con un determinato punteggio da assegnare al voto di diploma, al voto per ciascun esame e con un punteggio a detrazione per ogni anno di fuori corso o per ogni votazione inferiore a 21 riportata per gli esami sostenuti. Indubbiamente in questo modo si potrebbe assicurare una certa selezione di questo personale, il quale dalle possibilità di inserimento nella graduatoria trarrebbe anche in incitamento allo studio, a tutto vantaggio della sua formazione.

Si potrebbe osservare — onorevole Relatore — che ci troviamo attualmente di fronte ad uno stato di emergenza tale che anche seguendo questi criteri gli studenti meno meritevoli riceverebbero egualmente l'incarico. È indubbio però che questo criterio di selezione — anche se non potrà essere utile oggi — lo sarà domani. Comunque si introdurrebbe un elemento di disciplina in queste assunzioni, mentre in questo momento la situazione appare piuttosto caotica.

Ho già detto che non riteniamo sia il caso di presentare emendamenti alla proposta di legge in esame; però penso che bisognerebbe impegnare il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito ordinamento per disciplinare questo tipo di assunzioni. Non so neppure in che modo questa proposta si possa conciliare con la legge n. 160, ma credo che si dovrà arrivare alla sua approvazione se vogliamo appunto evitare quello che sta accadendo attualmente in tutte le scuole.

PRESIDENTE. L'intervento del Ministro è previsto dall'articolo 2 della proposta di legge dove si parla di criteri, da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 marzo 1955.

BUZZI. Onorevoli colleghi, mi associo nel manifestare una preoccupazione, o meglio nel condividere l'opinione che il provvedimento in esame non deve mirare ad istituzionalizzare alcunché, ma solo a tamponare una situazione di emergenza, sia pure in modo diverso da quel che potrebbe prevedere un riordinamento organico che tutti — e non solo gli onorevoli Valitutti e Badini Confalonieri — auspichiamo. L'approvazione del provvedimento in esame è una necessità alla quale dobbiamo purtroppo sottostare perché tutte le soluzioni prospettabili esigono comunque un certo tempo per poter divenire operanti. Comunque questa proposta — diciamo questo espediente — non deve pregiudicare le soluzioni future, né — e anche in questo le obiezioni fatte mi trovano pienamente concorde — pregiudicare lo studio dei giovani universitari; e quindi di per

sé è un tipo di soluzione che non deve essere incentivato.

Però l'osservazione fatta or ora dal nostro Presidente; che cioè con l'articolo 2 si vuole soltanto specificare che tra le modalità che il Ministro deve stabilire vi è anche quella per cui in un certo modo e a svolgere determinate incombenze possono essere ammessi anche insegnanti muniti di titolo di studio, inferiore, apre la possibilità — sul piano esecutivo, dell'amministrazione — di operare positivamente per evitare che ai mali già esistenti se ne aggiunga un altro, cioè quello del « mercato » di questi incarichi.

Tutti abbiamo potuto constatare l'esattezza della denuncia fatta dall'onorevole collega che mi ha preceduto; che cioè quest'anno l'assegnazione di questi incarichi agli studenti e ai diplomati è avvenuta, per forza di cose, in modo tale da accreditare un senso di sfiducia e di sospetto. E poiché c'è di mezzo uno stipendio e una tredicesima mensilità, la questione diventa piuttosto delicata. Si tratta veramente di salvaguardare il buon nome dell'amministrazione scolastica, perciò intendo che il mio intervento suoni come raccomandazione al Governo perché voglia stabilire le norme atte a sottrarre anche l'assegnazione di questi incarichi a quella eccessiva discrezionalità che ora vi impera.

Altra raccomandazione è che, nel dettare queste norme, si tengano presenti le indicazioni della Commissione di indagine, la quale ha intravisto delle possibilità di soluzione — a tempo breve o a tempo più lungo — del problema, come ad esempio l'utilizzazione degli insegnanti elementari, oppure di certe categorie di diplomati di scuola media superiore, o anche di studenti universitari di determinate Facoltà con un determinato numero di anni di frequenza e con un determinato numero di esami sostenuti; in modo da dare anche a questa soluzione — transitoria e di necessità — una certa dignità e una certa valutazione. In effetti uno studente del terzo o quarto anno di Università, che dopo aver sostenuto un certo numero di esami facesse un anno di insegnamento non farebbe che anticipare quel tirocinio che spesso gli si richiede per il conseguimento dell'abilitazione.

Quindi sono ben lontano anch'io dal pensare ad emendamenti che possano dare l'impressione che si voglia istituzionalizzare uno stato di cose che tutti consideriamo anormale; però l'Amministrazione non si limiti ad utilizzare questo strumento che stiamo mettendo in essere, per risolvere determinate difficoltà particolari di cui si parla, ma voglia consi-

derarlo nei due aspetti che mi sono permesso qui di richiamare.

PITZALIS. Vorrei premettere che non mi attarderò a discutere il provvedimento che si presenta a noi in veste un po' dimessa ma che in sostanza ha una portata rilevante ed avrà effetti giuridici particolari in futuro.

Non voglio impiantare una discussione giuridica associandomi ad altri che già l'hanno fatta; ma avrei — anzi ho — l'obbligo di richiamare l'attenzione della Commissione — prima che il provvedimento sottoposto al nostro esame sia approvato — su altre forme di intervento che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe dovuto e deve praticare per assicurare alla scuola quella validità di insegnamento che è necessaria.

Perché — egregi colleghi — con questo provvedimento, noi non assicuriamo alla scuola niente di buono. Affrontiamo solo un problema sociale; assicuriamo una determinata forma di supplenze od incarichi, ma non assicuriamo un efficiente insegnamento.

Questo è il problema grave: noi variamo un provvedimento di carattere sociale che non giova alla scuola e non può giovare — anzi nuoce — agli interessati i quali sono distolti con l'incarico da quel perfezionamento che è necessario attraverso lo studio, e finiscono col disimparare quanto già avevano appreso. Citerò un caso personale: ho fatto ritirare dall'incarico un mio nipote, iscritto al IV anno di Università, proprio per questo motivo, perché l'insegnamento lo distaccava dai suoi impegni di studio.

Noi stiamo varando un provvedimento di carattere sociale che non assicurerà alcun vantaggio, alla scuola. Non sono contro il provvedimento, ma queste cose le debbo pure rilevare. Perché non prendiamo tutti i professori « comandati » di ruolo e li mandiamo ad insegnare? sono varie centinaia, se non addirittura qualche migliaio. Perché non richiamiamo in servizio i pensionati, ciò che servirebbe oltre tutto ad integrare la loro misera pensione di fame? Perché non affidiamo altri incarichi di insegnamento a professori di ruolo, che li accetterebbero volentieri perché ciò consentirebbe loro di arrotondare lo stipendio legalmente mentre ora lo fanno abusivamente attraverso ripetizioni non consentite? Perché non affidiamo incarichi ad insegnanti elementari di ruolo, come già si faceva — per esempio — quando si consentiva a maestri elementari di ruolo e sprovvisti di laurea di partecipare ai concorsi per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole di

avviamento, e con ottimi risultati? Questi sarebbero i provvedimenti seri che giovano alla scuola poiché tutelano anzitutto gli interessi della scuola stessa. Invece ci troviamo di fronte ad un provvedimento che viola anche in certo senso la norma secondo la quale nessuno può esercitare la professione senza la prescritta abilitazione. E poi, avete mai visto un medico sostituito da uno studente universitario, sia pure in veste di supplente? E l'insegnamento non è una professione inferiore alla medicina, secondo me.

Mi sono limitato a considerazioni di carattere generale e le sottopongo alla vostra considerazione per chiedervi se ritenete davvero che questo provvedimento giovi alla Scuola italiana.

FINOCCHIARO. In linea di massima noi siamo d'accordo sull'approvazione della proposta di legge che è da valutare in rapporto alla situazione che di fatto esiste nella scuola.

Nella scuola italiana insegnano attualmente 30 mila giovani non laureati ed è prevedibile — visti i dati della Commissione di indagine — che il fenomeno debba allargarsi, dato che la Commissione di indagine ha affermato che per il 1975 corriamo il rischio di avere un *deficit* di 108 mila insegnanti sul fabbisogno per coprire l'organico necessario a soddisfare le richieste delle scuole italiane. Il fenomeno è grave; pure mi pare più opportuna una proposta di questa specie — che si integri in una legge già esistente, per tutelare il diritto di priorità degli abilitati e laureati — che non un disegno di legge particolare, che ipotizzi il diritto ad assorbire gente non laureata. Ci sono — è vero — le obiezioni dell'onorevole Valitutti e di altri che mi paiono abbastanza fondate, relative agli equivoci che possono derivare da una dizione troppo generica nel riferirsi ai titoli di studio inferiori (possibilità che gli incarichi vengano, conferiti ad elementi che non abbiano la qualità e la preparazione sufficiente; ma mi pare che questo dovrebbe formare oggetto di una disposizione ministeriale che ponga dei limiti alla discrezionalità dei Presidi. Credo che l'onorevole Valitutti ragioni per assurdo quando per insegnare ipotizza un insegnante della Media che abbia come titolo di studio la licenza della quinta elementare.

VALITUTTI. Posso citare un caso particolare, quello di un insegnante tecnico-pratico della scuola media di Ellera.

PRESIDENTE. Faccio notare che un insegnante tecnico-pratico è un operaio altamente qualificato nel suo ramo.

FINOCCHIARO. C'è una seconda obiezione dell'onorevole Valitutti, circa i limiti di tempo di validità della proposta di legge. Mi pare che questi limiti di tempo siano stati fissati implicitamente dalla onorevole Levi Arian Giorgina quando ha detto che è possibile utilizzare il personale non laureato solamente in difetto di personale laureato e abilitato, ed ha aggiunto che le nomine sono da revocare nel caso in questa carenza venga a cessare. Mi pare superfluo, quindi, stabilire un termine per queste norme, studiate in un momento in cui si è creata una situazione di necessità che — stando ai dati della Commissione di indagine — è prevedibile che si manifesti per una lunga serie di anni: questa carenza potrebbe perpetuarsi almeno fino al 1975.

Sono, invece, decisamente contrario alla utilizzazione dei professori a riposo. I professori di scuola media vanno a riposo a 70 anni: e utilizzare nelle scuole medie personale magari fisicamente idoneo, ma di età superiore ai 70 anni significa andare contro i tempi, creare una situazione insostenibile, e incompatibile con il compito di educare, formare, disciplinare, orientare i giovani che grava sugli insegnanti.

Sono invece d'accordo per la utilizzazione dei maestri laureati che, ai sensi delle disposizioni ministeriali, possono essere utilizzati solamente nella scuola media dell'obbligo. Va da sé che coloro che hanno i requisiti per l'insegnamento anche nelle altre scuole secondarie hanno diritto ad entrare nelle varie graduatorie dei professori laureati e abilitati anche se sono di ruolo nella scuola elementare.

Ritengo degne della massima attenzione le osservazioni degli onorevoli Picciotti e Buzzi in merito all'eccessivo potere discrezionale, che stiamo dando ai Presidi. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se c'è stata o meno una circolare specifica per l'utilizzazione dei giovani non laureati, perché è nella convinzione di tutti che molti Presidi conferiscano l'incarico all'insegnamento a farmacisti, periti agrari e via dicendo, anziché ai giovani che hanno completato o stanno completando gli studi specifici. Il Ministero dovrebbe essere drastico su questo punto perché sono ancora molte le scuole che hanno cattedre scoperte. L'onorevole Sottosegretario dovrebbe intervenire presso il Ministero, affinché almeno un minimo di criterio di valutazione dei titoli sia seguito nelle assegnazioni.

In linea di massima siamo d'accordo per l'approvazione della proposta di legge. Vor-

remmo, comunque, presentare un emendamento, che stabilisse che le cattedre vengono conferite secondo norme stabilite dal Ministero. Vorrei precisare che l'ordinanza attuale non parla dei criteri che i presidi debbono seguire nell'assegnazione delle cattedre, ma solo delle condizioni necessarie perché l'incarico venga assegnato dai Provveditori agli studi.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non ripeterò gli argomenti già detti qui da altri — e che in buona parte condivido — che sono favorevoli in qualche modo all'approvazione di questa proposta di legge. In verità debbo dire che il concetto della assoluta eccezionalità — che è fondamentale — non appare sufficientemente ribadito in questa proposta di legge, mentre è necessario che esso sia posto in rilievo anche per limitare le illusioni proprie di coloro che insegnano da anni e che credono di poter pacificamente iscriversi all'Università senza frequentare le lezioni e continuare nell'insegnamento, acquisendo magari dei titoli che possano in un prossimo domani portare alla richiesta di una « leggina » di sanatoria.

Perciò mi permetto di insistere affinché venga inserito proprio nella legge (eventualmente potrei farne oggetto di emendamento) il concetto della eccezionalità, unitamente ad un « possono conferire » invece di « conferiscono », riferito alle supplenze da conferirsi dai Capi di istituto, in un modo che all'articolo 2, il « conferiscono » che segue la frase: « ..nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4... » venga sostituito dalla frase: « ...possono conferire in via eccezionale... ».

PRESIDENTE L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160 parla di casi strettamente eccezionali, e la proposta di legge in esame non è che una interpretazione di quella legge. Il concetto di eccezionalità, quindi, è già inserito nell'articolo 4 della legge.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Esatto. Ma io lo metterei maggiormente in luce inserendolo anche in questa legge. Non solo, ma al « ... possono conferire in via assolutamente eccezionale... » aggiungerei anche: « ... a persone munite di titoli inferiori a quelli richiesti... » tenendo conto che i titoli richiesti non sono soltanto quelli di studio. Mi riferisco a questo proposito a quanto prima incidentalmente è stato detto in merito ad insegnanti tecnico-pratici sprovvisti di titoli di studio ma che avrebbero titoli di altro genere che garantiscano — insieme con la valutazione discrezionale della persona — efficienza e capacità.

FINOCCHIARO. Tutti coloro che insegnano, su qualsiasi cattedra, devono essere in possesso di titoli di studio idonei per l'abilitazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Siamo in un periodo eccezionale; e del resto risulta che fior di operai qualificati, con decine di anni di esperienza suppliscono egregiamente con la loro pratica ed abilità — come insegnanti teorico-pratici — alla mancanza del titolo di studio; e d'altra parte la norma ha carattere di assoluta eccezionalità.

Ho annotato un punto, sul quale ha parlato poco fa l'onorevole Finocchiaro; ed è quello della durata del tempo in cui i Capi di istituto possono esercitare questa facoltà. Se sottaciamo un termine, noi non faremo alcuna pressione sugli organi esecutivi affinché di mano in mano che si sviluppano le possibilità di acquisire personale dotato di abilitazione, vengano sollecitamente fatte le segnalazioni. Ritengo pertanto che dovremmo esercitare una pressione sul Governo affinché nel più breve tempo possibile indica gli esami e svolga le prove; in modo da spronare queste energie a munirsi dei titoli necessari. Quindi direi senz'altro di introdurre il criterio del quinquennio o del decennio.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma noi stiamo discutendo una proposta di legge interpretativa. Non introduciamo concetti nuovi.

FRANCESCHINI FRANCESCO. In seguito all'obiezione dell'onorevole Sottosegretario recedo dalla mia richiesta di porre un termine, che altre volte la Commissione ha posto per forzare il Governo ad accelerare i tempi. Insisterei quindi sugli altri due punti: il carattere assolutamente eccezionale e il « possono conferire ».

GIOMO. Io intervengo, onorevoli colleghi anche a nome dell'onorevole collega Badini Confalonieri. Comprendiamo le preoccupazioni del collega onorevole Valitutti e anche quelle dell'onorevole Pitzalis; e non soltanto le preoccupazioni, ma anche le implicite ed esplicite accuse formulate in proposito.

Sono anche preoccupato di quello che ha detto l'onorevole collega Buzzi circa l'assoluta incapacità da parte dell'Amministrazione di evitare gli abusi nell'assegnazione degli incarichi. Noi saremmo più favorevoli ad affidare ai Provveditori agli studi il compito dell'assegnazione degli incarichi. Inoltre la disposizione dovrebbe riguardare esclusivamente — e ciò per accentuare il suo carattere di eccezionalità — il Biennio 1963-65 in modo da provocare, in questo scorcio di tempo, la

presentazione di provvedimenti di carattere organico.

Pertanto noi vorremmo presentare il seguente emendamento sostitutivo degli articoli della legge:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160 è così modificato:

Gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della presente legge sono anch'essi conferiti dal Provveditore agli studi secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Fra i criteri di tale ordinanza si intendono comprese le modalità secondo le quali i Provveditori agli studi « nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, possono conferire, per ragioni di necessità, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

La validità di questa disposizione riguarda esclusivamente il biennio 1963-65 ».

BADINI CONFALONIERI, GIOMO.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare chiusa la discussione generale intendo intervenire per ultimo come presentatore della proposta di legge:

Ringrazio gli onorevoli colleghi per l'esame attento che hanno fatto di questa proposta di legge; e li ringrazio anche a nome dell'onorevole collega Codignola, che oggi è assente per motivi di forza maggiore.

Debbo far presente che l'onorevole Codignola ed io abbiamo molto riflettuto e discusso e non abbiamo preparato questa proposta alla leggera. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ricondurre questa proposta di legge al suo effettivo valore, alla sua modestia. Si tratta semplicemente di questo: da qualche tempo in qua si verificano delle incertezze, delle perplessità nella interpretazione della legge esistente che dal 1924 (allora si trattava di un decreto) ha sempre avuto una interpretazione pacificamente univoca.

Di recente, dato l'accentuarsi del fenomeno delle supplenze e del bisogno di ricorrere ad elementi non muniti di laurea per effetto dell'ampliamento della scuola (esigenza di fronte alla quale nessuno può trovare, sul momento, altra soluzione) si è cominciato a dubitare della interpretazione che finora, e per 40 anni, si è data alla legge, cioè che in caso di necessità fosse consentito di ricorrere anche a chi non è munito del necessario titolo di studio piuttosto che chiudere la scuola. È questo il caso che si verifica oggi: esaurite tutte le possibilità, non restano che i giovani universitari del terzo e quart'anno. Dobbia-

mo chiudere le scuole oppure consentire a costoro l'insegnamento? Non c'è altra alternativa. Poiché sono sopravvenute queste difficoltà di interpretazione, si sta diffondendo un certo stato di turbamento nella scuola, specialmente fra quegli insegnanti sprovvisti di titolo di studio, i quali — prima di essere accusati di commettere qualche cosa di penalmente illecito, chiedono di lasciare la scuola, e la lasciano di fatto dando vita ad un fenomeno che si è già verificato in qualche provincia italiana. Di conseguenza è stato dato l'allarme, ed il Ministero ha segnalato a noi il problema. Come risolverlo?

A me è parso che primo urgente provvedimento fosse quello di dire: « dateci due o tre mesi di tempo per risolvere il problema per altre vie; ma per il momento continuate ad interpretare la legge esistente come è stata interpretata per 40 anni. Non si tratta di una interpretazione politica, ma solo di interpretazione dettata da esigenze di funzionamento. Vi dico che se la legge interpretativa che è oggi al nostro esame non dovesse passare, la scuola si troverebbe, all'inizio delle lezioni dopo le vacanze natalizie, in una situazione di non normale funzionamento, e diverse classi rimarrebbero chiuse.

Ecco il problema che si pone, e capisco come non sia facile risolverlo. A mio modo di vedere, occorre anzitutto affermare che l'interpretazione data sinora alla legge è quella esatta; invito però tutti coloro che sono intervenuti in merito — ed io per primo lo farò — a voler studiare subito dei provvedimenti da portare in discussione in Parlamento prima dell'anno prossimo, onde evitare che la situazione si presenti anche in seguito così drammatica come oggi.

Oggi sono infatti migliaia e migliaia i giovani non laureati che insegnano nelle scuole. La Commissione d'indagine, che ho avuto l'onore di presiedere, ha indicato alcune vie da seguire con la massima urgenza, in attesa di poter normalizzare la situazione attraverso insegnanti ben qualificati, con corsi normali di studio.

BADINI CONFALONIERI. Sono ormai sei mesi che la Commissione ha terminato i suoi lavori.

PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Badini Confalonieri, che, una volta espresso, il parere della Commissione deve passare al vaglio del Consiglio superiore, che non ha ancora finito di esaminare la materia. Il Cnel credo invece abbia terminato in questi giorni.

Riallacciandomi al discorso precedente, è evidente che il provvedimento non risolve assolutamente nulla; né intende farlo.

VALITUTTI. Anzi, aggrava la situazione. Io, per parte mia, aveva fatto delle proposte costruttive, quale quella di non sospendere i lavori e di proseguire ininterrottamente nel tentativo di risolvere il problema nel suo complesso.

BADINI CONFALONIERI. Convochiamo magari anche il giorno di Natale, ma facciamo le cose seriamente!

PRESIDENTE. Anzitutto, quindi, il provvedimento non si propone di risolvere il problema, del quale però sollecita la soluzione. In secondo luogo, esso non pregiudica nulla per il futuro, in quanto mantiene inalterata la situazione attuale. È per queste ragioni che invito gli onorevoli colleghi a non aggiungere alcunché alla legge che stiamo interpretando, limitandoci a riconoscere l'esattezza della interpretazione che di essa finora è stata data.

Con questo, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Era inevitabile che l'argomento fosse oggetto di profonda discussione, e che da un lato si desiderasse, con l'occasione, risolvere il problema *in toto*, suggerendo dall'altro il mantenimento dello *status quo*. In entrambi i casi, però, mi permetto di mettere in guardia gli onorevoli colleghi contro il pericolo di fuoriuscire dai limiti entro i quali la proposta di legge è stata presentata.

Avevo già concluso la mia relazione, auspicando una soluzione integrale del problema nel più breve tempo possibile e secondo le linee indicate dalla Commissione d'indagine. Non interverrò pertanto per replicare sui singoli punti e in merito alle preoccupazioni espresse circa una soluzione definitiva della questione. Mi limiterò soltanto a far rilevare come, se è vero quanto affermato ora dall'onorevole Presidente, che cioè compito della proposta è semplicemente quello di intraprendere la legge, mi vedo costretto a respingere tutti gli emendamenti, ad eccezione di uno, che è sottinteso e che dovrebbe invece essere esplicito.

Mi riferisco al fatto che in entrambi gli articoli viene citata la legge n. 160, dove si parla di un periodo di tempo strettamente indispensabile, senza accennare né alla revoca né alle ragioni di necessità, le quali invece vanno fatte esplicitamente figurare, nonostante siano già collocate nella relazione.

Né, nella suddetta legge, viene menzionato il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

BADINI CONFALONIERI. Dal punto di vista giuridico, il regio decreto n. 2367 è annullato? O è stato abrogato?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. No, non credo sia stato abrogato.

BADINI CONFALONIERI. In tal caso, sarà sufficiente un richiamo a quel decreto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho qualche perplessità in merito alla esplicita introduzione del regio decreto del 1924, essendo questo, di fatto, un regolamento. È comunque necessario, per fugare ogni preoccupazione, che i due concetti precedentemente espressi vengano affermati. Naturalmente, non posso accettare alcuna data precisa, perché ciò significherebbe innovare, ciò che è contrario ai principi ispiratori della proposta di legge.

Vi è poi il problema sollevato dagli onorevoli Picciotto e Buzzi, problema che io conosco in tutti i suoi aspetti negativi e nei suoi riflessi sull'intera penisola. So che alcuni provveditori, a mio avviso di vedere molto diligentemente, hanno preso l'iniziativa di far presentare da parte degli studenti i documenti relativi agli esami sostenuti, e di far un tipo di graduatoria interna per provveditorato. Naturalmente, questo nuovo sistema desta qualche preoccupazione, perché potrebbe creare solide premesse a un nuovo stato di cose che sarebbe opportuno evitare. Egualmente mi dichiaro contrario in merito alle ordinanze, che potrebbero creare dei precedenti.

Ritornando pertanto alla sostanza del provvedimento, mi dichiaro favorevole soltanto alla introduzione dei due concetti espressi nel secondo comma dell'articolo 155 del regio decreto n. 2367, il quale così recita: « Quando un incarico o supplenza sia stato assegnato per ragioni di necessità a persona non legalmente abilitata, tale nomina può essere revocata in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona idonea ». Da questo secondo comma occorre evincere i due concetti delle ragioni di necessità e della revoca.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra sia stato sufficientemente illustrato come la proposta di legge al nostro esame non intenda innovare né in fatto né in diritto.

L'onorevole relatore ha affermato, ed è stato riconosciuto da quanti sono intervenuti nella discussione, che le supplenze da parte di personale non munito del titolo di studio

valido per potersi presentare all'esame di abilitazione, di fatto, ci sono sempre state. Possiamo anzi dire che in questi ultimi anni il fenomeno è diventato più appariscente, in relazione soprattutto al fatto che la scuola ha avuto una rapidissima estensione.

Mi permetto a questo proposito richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi alcuni dati. Nella scuola secondaria di primo grado, nell'anno scolastico 1947-48 il personale insegnante constava di 33.450 unità; a distanza di dieci anni, tale cifra era raddoppiata: 64.292 unità, per passare quindi alle 102.157 unità dell'anno scolastico 1961-62.

L'anno scorso il personale insegnante della scuola secondaria assommava a circa 125 mila unità. È evidente come di fronte ad un ritmo così intenso di sviluppo dovesse nascere qualche difficoltà nel reperimento di personale altamente qualificato. Dobbiamo anzi meravigliarci che queste difficoltà non si siano manifestate in misura maggiore. Quando si dice che i giovani disertano l'insegnamento, mi pare che questa affermazione abbia molti motivi per essere ridimensionata perché in verità se abbiamo avuto, lo scorso anno, nella scuola media soltanto 13.131 insegnanti non muniti del titolo specifico di studio, dobbiamo dedurre che il ritmo di produzione del personale laureato si è notevolmente intensificato in questi anni; al punto da poter fronteggiare questo sviluppo con un margine di vuoti che è, in cifra assoluta, certamente imponente e preoccupante, ma in cifre relative assai ridotto di fronte al fenomeno della espansione della scuola.

Per quanto riguarda il diritto, qui è stata richiamata la norma regolamentare del regio decreto del 1924 in cui si affermava — come ha ricordato l'onorevole Valitutti — il principio che ad insegnare debbono essere persone abilitate; ma subito dopo si prevedeva anche il caso di necessità e si diceva che le supplenze possono essere conferite anche a personale non munito di titolo di abilitazione. In un certo modo si dava in termine *a quo* ma non quello *ad quem*, cioè si indicava il *plafond* superiore, ma non quello inferiore al quale si sarebbe potuti arrivare.

VALITUTTI. Mi permetta l'onorevole Sottosegretario di intervenire: quando la legge dice: « personale non abilitato » non vuol dire con ciò « non laureato ». L'articolo 155 della legge parla del conferimento di incarichi e supplenze a personale non legalmente abilitato ma dice anche che l'incarico deve essere conferito a chi sia in possesso del prescritto titolo di studio. Che, dunque, anche i non lau-

reati possano essere incaricati dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 155, non lo possiamo assolutamente dire, ed è qui l'innovazione che voi volete apportare conferendo gli incarichi anche ai non laureati.

PRESIDENTE. Ma in base a quale norma deve essere laureato? Il non abilitato può anche essere non laureato. Non innoviamo nulla.

VALITUTTI. Voi innovate nel diritto e questa è la cosa che conta. Discuteremo il problema in dottrina..

Il fatto nuovo, e perciò innovativo, è che per la prima volta nella nostra legislazione una norma espressamente sancisce il principio della conferibilità degli insegnamenti ai non laureati.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire ancora — e sono grato al Relatore che ha richiamato l'attenzione su questo problema — che non sempre una laurea è titolo valido per adire agli esami di abilitazione; quindi il termine « laureato » e « non laureato » è estremamente impreciso.

A me pare che l'onorevole Valitutti abbia fatto un'osservazione che non trova riscontro nella legge; perché la legge 19 marzo 1955, n. 160, al primo articolo parla dell'assunzione di professori incaricati e la disciplina. All'articolo 4 invece essa introduce un nuovo concetto: quello del professore supplente e lo dice esplicitamente: « coloro ai quali è conferito l'insegnamento si denominano professori supplenti ». È chiaro quindi che non si può senz'altro affermare che quanto è detto per i professori incaricati debba valere per i professori supplenti, data la novità della figura del professore supplente introdotta dall'articolo 4.

Ora, noi qui parliamo di supplenti e non di incaricati. Mi pare che molto opportunamente i presentatori abbiano voluto fare due articoli distinti perché in verità l'articolo 4 esige un chiarimento. Infatti l'articolo 3 della legge n. 160, indica le seguenti quattro categorie di insegnanti ai quali è possibile conferire l'incarico, e cioè: 1) incarichi a cattedre di ruolo, vacanti; 2) incarichi a posti di ruoli transitori vacanti; 3) incarichi a posti di insegnamento che corrispondono esattamente alle cattedre delle lettere a) e b); 4) incarichi a posti per i quali non sia prevista o possibile la cattedra di ruolo o comunque si riferiscano a corsi comprendenti almeno nove ore.

Quelle citate sono le quattro categorie di posti che possono essere conferiti per incari-

co. Invece l'articolo 4 stabilisce che « gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti a supplenze »; quindi questo « non conferibili » sembrerebbe riferirsi unicamente a quelle quattro categorie. Invece non è così, nel fatto e nella logica; perché quando i provveditori hanno esaurito le graduatorie con le quali procedono al conferimento degli incarichi per le quattro prime categorie e non sono riusciti a coprire tutti i posti che ad esse categorie si riferiscono, è evidente che tocca ai presidi provvedere con il personale che hanno a disposizione per coprire sia i posti non conferibili rimasti vacanti, sia quelli non conferiti. Ecco il chiarimento interpretativo della legge che ha formato oggetto dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, e che significa che tra gli insegnanti attribuibili con supplenze sono compresi sia quelli non conferibili sia quelli comunque non conferiti.

BADINI CONFALONIERI. Quindi si tratta di una innovazione...

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No io dimostro invece che questa proposta di legge non innova, ma interpreta, in quanto non possiamo ammettere che il legislatore abbia voluto creare una vacanza di disposizioni. È evidente pertanto che il termine « conferibile » va inteso usato in senso lato, non in senso stretto. E in questo senso, appunto, è stata chiarita l'interpretazione.

In merito alla indicazione dei criteri che si riferiscono allo stato di necessità indicato dal regolamento del 1924, consentitemi di rispondere brevemente alle osservazioni fatte dagli onorevoli Valitutti e Pitzalis.

È stato obiettato: perché non cerchiamo di adottare altri provvedimenti? Perché, per esempio, non mandiamo tutti i comandati a insegnare? I comandi in questione sono centinaia, e mi auguro gli onorevoli commissari vorranno crederli scaturiti da situazioni di necessità e non da favoritismi. Debbo aggiungere che, per quanto mi consta, il Ministero è d'avviso di limitare questi comandi ai casi di assoluta indispensabilità.

Per quanto attiene ai pensionati, l'onorevole Finocchiaro ha osservato che nella scuola media si va in pensione a settant'anni, facendo rilevare come sia sconsigliabile far proseguire l'attività degli insegnanti oltre tale limite di età.

È stato anche consigliato di assegnare delle ore in soprannumero ai professori di ruolo. Con apposita legge, si è già provveduto nella

passata legislatura al conferimento di ore straordinarie, ma evidentemente questo non basta. Né si può pensare di assegnare un'altra classe a un insegnante che abbia dieci ore, poiché questi insegna prevalentemente nei grandi e medi centri, laddove la carenza che noi stiamo lamentando si verifica soprattutto nei centri più piccoli.

Si è accennato agli insegnanti elementari di ruolo non laureati. Non vorrei però che, per tamponare i problemi della scuola media, creassimo dei vuoti in quella elementare, che ha egualmente bisogno di personale qualificato.

VALITUTTI. Desidererei conoscere il pensiero del Ministero sulla questione del numero chiuso dei magisteri.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo tutti d'accordo che occorre fare qualcosa; ma, come dice l'onorevole Badini Confalonieri, bisogna fare le cose seriamente. I magisteri hanno attualmente una popolazione scolastica sovrabbondante, e non è possibile spalancare ulteriormente porte e finestre senza la preventiva creazione di idonee attrezzature.

VALITUTTI. Lei sa bene, onorevole Sottosegretario, che le facoltà di lettere sono ancor più sovraffollate. A Roma, per esempio, lo sono senz'altro. Desidero pertanto far presente l'opportunità di non creare, in un momento particolare in cui abbiamo bisogno di laureati, limitazioni di ammissione a una scuola come il magistero, che, per quanto discutibile nella sua validità, è pur tuttavia una scuola universitaria che crea dei laureati.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che il numero predisposto per i magisteri superiori è notevolmente quello che la logica consiglierebbe in rapporto alla loro capacità.

Comunque mi sembra in questo momento inopportuno il solleccito da più parti avanzato di affrontare integralmente il problema. La Commissione d'indagine ha infatti terminato il suo lavoro, che è ora all'esame del Ministro e del Consiglio superiore. Il Ministro dovrà ora a termini di legge presentare in Parlamento una sua relazione, dalla quale potranno scaturire dei provvedimenti di legge organici.

FINOCCHIARO. Praticamente, però, il termine (31 dicembre) è già scaduto e nessuna relazione è stata presentata.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di due cose inconciliabili: il preventivo parere del Consiglio superiore e la data-termine. Poiché il

Consiglio superiore si è riservato di fare pervenire il suo parere entro il 15 o il 18 gennaio, è evidente che il Ministro dovrà chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procrastinare il termine stabilito.

Concludo invitando la Commissione a voler accogliere la proposta di legge così come è stata presentata, rinviando ogni modifica sostanziale a quando si innoverà organicamente la legislazione in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ancor prima di dare lettura dell'articolo 1 do nuovamente lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli Badini Confalonieri e Giomo, e che si propone di sostituire i primi due articoli della legge nel senso che segue:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così modificato: « Gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della presente legge sono anch'essi conferiti dal Provveditore agli studi secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Tra i criteri di tale ordinanza si intendono comprese le modalità secondo le quali i Provveditori agli studi, nell'attesa del disposto del predetto articolo 4, possono conferire per ragioni di necessità supplenze anche a persona munita di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione. La validità di questa disposizione riguarda esclusivamente il biennio 1963-65 ».

Do ora lettura dell'articolo 1.

« L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160 va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi ».

L'onorevole Badini Confalonieri ha facoltà di illustrare l'articolo sostitutivo da lui presentato.

BADINI CONFALONIERI. Il nostro emendamento è motivato dal fatto che la proposta di legge così com'è formulata, è modificativa della legge non si tratta quindi di una semplice legge interpretativa.

In secondo luogo abbiamo voluto, attraverso l'emendamento, richiamare nella testualità delle sue disposizioni, il regio decreto del 1924 — cosa che non fa la proposta di legge in esame, in modo che la situazione

venga normalizzata non appena vi sia la possibilità di sostituire un insegnante qualificato a quello non qualificato che ha avuto l'incarico. In terzo luogo abbiamo fissato un termine il quale ha proprio il significato di puntualizzare l'eccezionalità del provvedimento da un lato e la transitorietà della norma dall'altro.

Questi i motivi per i quali abbiamo presentato l'emendamento. Vi è un'altra osservazione da fare: perché affidare i conferimenti ai Presidi anziché ai Provveditori agli studi? Data l'eccezionalità del provvedimento molto meglio sarebbe affidare questa procedura eccezionale al Provveditore il quale conosce la situazione della provincia mentre il capo dell'istituto non può esserne al corrente; cosicché mentre in un centro non vi sono elementi qualificati, questi possono trovarsi a sufficienza in un centro vicino, ma il capo d'istituto non è in grado di saperlo, mentre il provveditore agli studi — a conoscenza della situazione di tutta la Provincia — lo sa e può provvedere nel migliore dei modi.

VALITUTTI. Chiedo di parlare su questo emendamento per dichiarazione di voto. Invitato a porre la mia firma a questo emendamento, me ne sono astenuto non volendo condividere minimamente la responsabilità di questa legge che considero grave proprio perché traduce in principi di diritto quella che è una triste situazione di fatto che noi subiamo da vari anni. Diceva un grande scrittore che quando l'arbitrio è contro il diritto lo si può combattere; ma quando l'arbitrio entra nel diritto e si legalizza non lo si può più combattere. Ora, mi sembra che la gravità di questa legge consista proprio nel fatto che essa stabilisce giuridicamente, per la prima volta nella nostra legislazione, che sono conferibili incarichi di insegnamento a chi non abbia conseguito la laurea o l'esame di abilitazione.

Questa la ragione per la quale mi sono astenuto dall'apportare la mia firma all'emendamento. Ad ogni modo se esso sarà posto in votazione lo approverò, ma non senza questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Badini Confalonieri e Giomo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nella sua formulazione originaria.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Tra i criteri da definirsi a norma del 2° comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i Capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento da parte della onorevole Levi Arian Giorgina:

Alle parole « conferiscono supplenze » aggiungere: « con carattere eccezionale e temporaneo ».

Vorrei fare osservare alla presentatrice che questo criterio è già codificato nell'articolo 4 della legge base.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non sono contrario all'emendamento, anzi direi di trasformare la frase aggiuntiva proposta dalla onorevole Levi Arian Giorgina nella seguente: « di carattere eccezionale e temporaneo derivante da stato di particolare necessità » come del resto è implicito nell'articolo 155.

PRESIDENTE. Un secondo emendamento presentato dalla onorevole Levi Arian Giorgina è così formulato: Aggiungere il seguente secondo comma: « Tali supplenze sono sempre da revocare, non oltre il termine del 15 marzo se si tratta di supplenze annuali, in caso di disponibilità di personale in possesso dei titoli prescritti ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non accetterei l'indicazione del limite, ma forse i due emendamenti si potrebbero condensare in uno solo così formulato:

« Conferiscono con carattere eccezionale e temporaneo, e revocano... ».

Dal canto suo il Ministro stabilisce le modalità per il conferimento e la revoca.

LEVI ARIAN GIORGINA. Sono d'accordo, però dopo « revocano » aggiungerei: « ...in caso di disponibilità di personale in possesso dei titoli prescritti... ».

CAIAZZA. Un'aggiunta di questo genere potrebbe dare l'impressione che il Preside può effettuare la revoca soltanto in quel caso e non per altre ragioni che potrebbero sopravvenire. Io mi fermerei — come emendamento aggiuntivo — alla parola « revocano » mettendo i motivi nell'ordinanza ministeriale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ha ammesso la onorevole Levi Arian Giorgina nella sua esposizione, a questa sostituzione dei supplenti con personale laureato si deve porre un limite nel tempo poiché non è ammissibile che ad un certo punto un elemento che si è laureato a febbraio vada a portare disordine negli studi sostituendo il supplente sprovvisto di laurea. Quindi, pur essendo stabilito il criterio di eccezionalità del provvedimento, non bisognerebbe irrigidire eccessivamente tale criterio, per non trovarsi di fronte a stati di fatto contrari agli interessi della scuola. Bisogna lasciare una certa elasticità sia all'ordinanza sia alla responsabilità dei Presidi. Io mi fermerei, nell'emendamento, alla parola « revocano » e sono favorevole all'emendamento così formulato. L'ordinanza stabilirà le modalità sia per il conferimento che per la revoca.

FINOCCHIARO. La mancata determinazione dei motivi di revoca, penso che potrebbe portare a contestazioni anche di carattere legale. Bisognerebbe chiarire che la revoca avviene nel caso di sopravvenuta disponibilità di elementi in possesso dei requisiti richiesti.

BADINI CONFALONIERI. Preciso che il regio decreto del 1924 stabilisce che la supplenza « può essere revocata in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico ». Bisogna riportare questa formula, a meno che non si voglia ammettere che la proposta di legge ha carattere innovativo.

VALITUTTI. Se si ammette il concetto di revoca senza specificare che essa è possibile in caso di presenza di aspiranti muniti dei titoli prescritti, si attribuisce effettivamente al Ministero (che potrà non avvalersene) il potere di specificare anche altri casi di revoca. Mi sembrerebbe opportuno perciò porre il limite che d'altra parte chiarisce meglio il concetto della legge e della sua eccezionalità e non da luogo...

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono convinto delle ragioni poc'anzi adottate dall'onorevole Sottosegretario e dall'onorevole Presidente. Noi non innoviamo affatto, e non introdurremo alcuna modifica se non il richiamo al secondo comma dell'articolo 155 del regio decreto, perché così facendo rimarremo sempre nell'ambito dell'interpretazione.

PRESIDENTE. Ha ancora valore quel regio decreto del 1924 ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. A mio parere, sì.

PRESIDENTE. Anch'io sono di questo avviso, però occorre stabilirlo con precisione.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché vi sono dei dubbi, non credo che convenga fare un riferimento così esplicito.

PRESIDENTE. Propongo la seguente formulazione: « ...e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Benissimo, accetto questa formula.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento formulato dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento da me formulato, raccogliendo le indicazioni emerse nel corso della discussione e che consiste nell'aggiungere dopo la parola « conferiscono », l'espressione « con carattere eccezionale e temporaneo, e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso.

« Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i Capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto articolo 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per la ammissione agli esami di abilitazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BADINI CONFALONIERI. Per dichiarazione di voto. Dichiaro di votare contro il provvedimento, in quanto il suo carattere innovativo si evince chiaramente da tutto quanto è stato stamani detto, anche dalla mancanza della formula « in qualunque momento durante l'anno scolastico ». In secondo luogo, la disposizione è tanto più innovativa, in quanto l'onorevole Sottosegretario fa capire che non vi è altra soluzione: per cui,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1963

oltre che di fronte a una interpretazione che non è autentica ma innovativa, ci troviamo davanti a un provvedimento che è per sua natura definitivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Picciotto ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La VIII Commissione Istruzione della Camera nell'approvare la proposta di legge Ermini e Codignola n. 819 impegna il Ministro della pubblica istruzione a fissare con propria ordinanza i criteri di valutazione dei titoli e le modalità per disciplinare l'assunzione di persone munite dei titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

L'impegno è già stato preso in sostanza con l'approvazione testé avvenuta dell'articolo 2, che ha ricevuto nella sua nuova formulazione l'assenso del Governo, quindi l'ordine del giorno non ha più ragione di essere.

PICCIOTTO. Accetto la dichiarazione del signor Presidente e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ERMINI e CODIGNOLA: « Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo » (819):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Zan, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorina, Loperfido, Picciotto, Pitzalis, Rampa, Savio Emanuela, Seroni e Valitutti.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI